



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.UFF.III/14275/C2


Venezia, 9 novembre 2015

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado

LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI



OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2016- Indicazioni operative -Invio modello di domanda.

Com'è noto, il **15 novembre 2015** scade il termine, per il personale docente, educativo e ATA, per la presentazione delle domande di concessione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2016.

Considerato che non sono state inserite nuove tipologie di corsi di studio, abilitazione o qualificazione professionale oltre a quelle già elencate all'art. 4 del CIR concernente i criteri per la concessione dei permessi per diritto allo studio sottoscritto in data 10.11.2014, né sono intervenute modifiche normative, si ritiene opportuno **prorogare l'efficacia di tale CIR, al quale pertanto è necessario fare riferimento, anche all'anno solare 2016.**

Al riguarda, si ricorda che con nota di questo ufficio prot. 15230 del 20.11.2014, è stato riformulato il comma 1 dell'art. 10 - Durata e modalità di fruizione dei permessi - con cui si è provveduto a precisare nel dettaglio il calcolo delle ore spettanti in caso di cattedra/posto a orario ridotto.

Si ricorda che deve intendersi modificata anche la lettera b) dell'art. 4 del predetto CIR in quanto è necessario fare riferimento solo ai percorsi abilitanti speciali (PAS) terzo anno accademico 2015/16. Sarà comunque cura di questo ufficio inviare al più presto il testo completo ed aggiornato del predetto CIR.

Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda per uno dei corsi indicati nell'art. 4 del C.I.R. è invitato ad utilizzare esclusivamente l'allegato fac-simile, che rispecchia tutte le tipologie di richiedenti e di corsi nonché l'ordine di priorità dei corsi stessi. Si precisa che può presentare domanda di concessione dei permessi per diritto allo studio, anche il personale che è ancora in attesa dell'esito delle prove selettive per l'ammissione ad una delle tipologie di corsi elencati all'art. 4 del CIR.

Come già operato per l'anno 2015, al fine di semplificare le operazioni, si è ritenuto di procedere al calcolo del contingente del 3% nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti, a livello provinciale anziché a livello di istituzione Scolastica.

e-mail: DRVE.ufficio3@istruzione.it- C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE

Tel. 041/2723111- 2723107 - 2723127 - 2723130 - 131 -2723132

B.C.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Si ritiene inoltre di riconoscere il diritto alla fruizione dei citati permessi anche ai docenti destinatari di supplenza annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016) nominati dalle graduatorie definitive d'istituto successivamente al 15 novembre 2015.

Tali docenti pertanto potranno produrre domanda **subito dopo la stipula del contratto di supplenza e comunque entro il 31.12.2015.**

Si evidenzia infine, che ai sensi dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014,

- i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di **lingua inglese**,
- i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia **CLIL**,
- i docenti di ruolo di scuola secondaria, **appartenenti a classe di concorso in esubero**, ammessi ai corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno organizzati da questa Direzione ed erogati dall'Università Cà Foscari di Venezia

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola senza gravare sul contingente del 3% .

Detti docenti pertanto non dovranno produrre domanda utilizzando il fac simile allegato, che riporta solo le tipologie di corsi indicati nell'art. 4 del C.I.R. e non dovranno essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi regolamentati con la presente nota.

Relativamente alle procedure da mettere in atto per la gestione delle graduatorie dei richiedenti, questo Ufficio si riserva di trasmettere, a breve, le specifiche indicazioni, unitamente al testo aggiornato del CIR.

Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione e si coglie l'occasione per formulare cordiali saluti.

F.TORita Marcomini

IL DIRIGENTE

Allegati:

- 1) modello di domanda anno solare 2016
- 2) nota USR Veneto prot.15230 del 20.11.2014



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/15230/C2

Venezia, 20 novembre 2014

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituti di ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2015

Riformulazione art. 10, comma 1, del C.I.R. sottoscritto l'11.11.2014.

Ad integrazione della nota prot. 14932 ed a seguito di quesiti pervenuti, si ritiene opportuno **riformulare il comma 1 dell'art. 10, del C.I.R.** sottoscritto in data 11.11.2014, che viene integrato con la precisazione relativa al numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **TFA** (secondo ciclo) nonché con il numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **PAS**, nella misura già prevista nell'accordo integrativo sottoscritto in data 26.2.2014.

Il comma 1 del predetto art. 10 deve pertanto intendersi così riformulato:

ART. 10
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1. *I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:*

- *di **150** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;*
- *di **125** ore al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ad orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;*
- *di **75** ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza della seconda annualità dei **PAS** (a.a. 2014/15) o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra*
- *di **40** ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza della terza annualità dei **PAS** (a.a. 2015/16 - ottobre-novembre-dicembre 2015) o in proporzione per gli aspiranti con orario inferiore a cattedra*

- di **40 ore** per i frequentanti i corsi **PAS** erogati in modalità telematica;
- di **75 ore annue individuali** al personale ammesso alla frequenza dei corsi TFA (secondo ciclo a.a. 2014/15) o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra”
- di **75 ore annue individuali** al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ;
- di **15 ore annue** al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, ad orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso.
- di **30 ore** per tutti **gli altri** corsi erogati on line.

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Rimane invariata la formulazione dei commi da 2 a 14 del citato art. 10.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini